



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



UNIONCAMERE

Convenzione per l'adesione alla Catena internazionale dei certificati di origine

e

**per l'utilizzo del «Marchio di qualità internazionale
del Certificato d'origine»**

Convenzione per l'adesione alla Catena internazionale dei certificati di origine e per l'utilizzo del «Marchio di qualità internazionale del certificato d'origine»

TRA:

L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.F. 1484460587 - P.IVA 01000211001) in seguito denominata "Unioncamere" o "Organismo coordinatore nazionale", avente sede legale in Roma, piazza Sallustio, 21 – 00187, rappresentata dal Segretario Generale, Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30 novembre 1959; codice fiscale n. TRPGPP59S30H175T

E

la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia (C.F. 80013870177 - P. IVA 00859790172) in seguito denominata anche "Camera di commercio" o "Camera di commercio accreditata", avente sede legale in Via Luigi Einaudi, 23 – 25121 Brescia (BS), rappresentata dal Segretario Generale dr Massimo Ziletti nato a Brescia il 22 agosto 1964; codice fiscale n. ZLTMSM64M22B157V .

PREMESSO CHE

- La legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., così come modificata dal D.lgs. 25 novembre 2016, n.219 (in G.U. 25/11/2016, n.276), al punto c), comma 2 dell'art. 2 prevede, tra i compiti e le funzioni delle Camere di commercio, anche il rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- l'Unioncamere è membro della Camera di commercio internazionale e già partecipa alla catena internazionale sui Carnet ATA, coordinata dalla ICC/WCF;
- tra gli obiettivi strategici del sistema Italia è in atto un processo di rinnovamento, coordinamento e semplificazione a supporto del commercio internazionale delle imprese italiane;
- la certificazione d'origine è uno degli ambiti di sostegno al commercio internazionale, in quanto documento che favorisce la speditezza delle operazioni doganali di importazione all'estero;
- è interesse del sistema camerale armonizzare e semplificare le procedure necessarie per il rilascio dei certificati di origine, rendendole il più possibile uniformi a quanto avviene negli altri Stati del mondo e agevolando il percorso verso una maggiore digitalizzazione del processo.

La presente Convenzione ha i seguenti obiettivi:



- stabilire le condizioni di adesione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia di seguito denominata anche «Camera di commercio accreditata» - alla catena internazionale di accreditamento dei certificati di origine, sviluppata e amministrata dalla World Chambers Federation (ICC/WCF);
- permettere alla Camera di commercio accreditata di avere accesso al marchio della certificazione d'origine che sarà apposto su tutti i certificati di origine che la stessa emetterà in formato cartaceo e/o a mezzo sistemi informatici, oltre che ad accedere a tutti i servizi messi a disposizione per le Camere accreditate da parte di ICC/WCF;
- confermare che il Comitato internazionale di accreditamento dei certificati d'origine (ICOAC), che opera sotto l'egida di ICC/WCF ha nominato l'Unioncamere, quale organismo coordinatore nazionale.

La presente Convenzione ha effetto a partire dall'accordo ottenuto dai membri del Consiglio internazionale dei certificati d'origine e dai membri del Comitato internazionale d'accREDITAMENTO dei certificati d'origine.

L'adesione alla Catena internazionale dei certificati di origine gestita da ICC/WCF si effettua attraverso l'Unioncamere, in qualità di organismo coordinatore nazionale, indicata come tale nel presente protocollo e nominata a tale scopo da ICC/WCF.

L'Unioncamere è quindi il punto di entrata unico e l'interlocutore privilegiato della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia nell'ambito del suo percorso di accreditamento e per il mantenimento dello stesso nel tempo.

Nel quadro della presente Convenzione, le parti si impegnano congiuntamente a rafforzare la capacità della rete italiana delle Camere di commercio nel proprio ruolo di organismi emittenti i certificati di origine.

L'Unioncamere, in quanto organismo coordinatore nazionale si impegna a:

1. Prendere le misure necessarie per permettere alla Camera di commercio di Brescia di divenire membro della catena mondiale dei certificati di origine e supportarla per il mantenimento dei requisiti e la permanenza nel network.
2. Permettere l'accesso della Camera di commercio di Brescia al «Marchio di qualità internazionale del certificato d'origine» e ai servizi ad esso associati, quali il sito di verifica on-line dell'autenticità dei certificati di origine emessi con il marchio.
3. Assistere la Camera di commercio di Brescia nel processo di accreditamento al «Marchio di qualità internazionale del certificato d'origine» e rafforzare i servizi per la facilitazione all'accesso al commercio internazionale per sostenere lo sviluppo economico delle imprese esportatrici locali.

4. Mettere a disposizione della Camera di commercio accreditata la guida «*International Certificate of Origin Guidelines*».
5. Permettere e facilitare, in coordinamento con ICC/WCF, l'accesso della Camera di commercio accreditata al sito di verifica on-line dell'autenticità dei certificati di origine emessi con il marchio.
6. Predisporre – con il supporto della Società tecnologica di sistema – gli strumenti tecnici funzionali alla trasmissione delle informazioni al sito di verifica on-line di ICC-WCF, per la verifica dell'autenticità dei certificati di origine da parte dei soggetti interessati.
7. Sostenere la Camera di commercio accreditata in tutte le attività di promozione a livello locale del «Marchio di qualità internazionale del certificato di origine».
8. Rappresentare, in quanto organismo coordinatore nazionale, la Camera di commercio accreditata presso il Comitato internazionale di accreditamento e il Consiglio internazionale dei certificati di origine di ICC/WCF.
9. Facilitare l'accesso della Camera di commercio accreditata alle pubblicazioni internazionali e strumenti di supporto allo sviluppo internazionale disponibili presso ICC/WCF.
10. Monitorare per conto di ICC/WCF che le Camere affiliate rispettino i principi della guida «*International Certificate of Origin Guidelines*» nell'attività di rilascio dei certificati di origine.
11. Favorire l'accREDITAMENTO al Network di tutte le Camere di commercio per armonizzare la certificazione e consentire a tutte le imprese dei territori di ottenere documenti muniti del marchio di qualità internazionale.
12. Sospendere o revocare l'accREDITAMENTO della Camera di commercio nel caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dalla presente Convenzione, con conseguente ritiro del marchio internazionale e cessazione dei servizi di supporto e comunicazione ad esso correlati.
13. Sostenere il costo annuo di accREDITAMENTO per tutte le Camere di commercio fino alla eventuale modifica delle condizioni o revoca dell'accordo sottoscritto tra ICC/WCF e Unioncamere.

La Camera di commercio di Brescia s'impegna a:

1. Emettere i certificati di origine non preferenziale muniti del marchio internazionale – sia quando emessi in modalità cartacea o in modalità elettronica – apponendo il logo personalizzato «*Certificate of origin Quality Label*» fornito da ICC/WCF e in conformità alle disposizioni previste dalla guida «*International Certificate of Origin Guidelines*». Le deroghe per le Camere di commercio italiane alla guida internazionale sono indicate all'All. 1.

Fino al permanere della modulistica ufficiale (un set comprensivo di 1 originale e 3 copie), la Camera di commercio di Brescia si approvvigionerà dei moduli necessari presso l'Unioncamere al costo in vigore di euro 0,35 più IVA.

2. Fornire all'organismo coordinatore nazionale, in Italia l'Unioncamere, e all'ICC/WCF per il tramite di Unioncamere, le statistiche di emissione dei certificati di origine, sia per i certificati emessi in formato elettronico che per quelli emessi in formato cartaceo (a sportello).
3. Rivolgersi all'organismo coordinatore nazionale per tutte le questioni regolamentari legate all'emissione di certificati di origine.
4. Accettare che l'organismo coordinatore nazionale esegua verifiche sulle procedure organizzative e d'emissione dei certificati di origine.
5. Prevedere che il personale operante presso gli sportelli della Camera addetto alla validazione ed al rilascio dei certificati siano adeguatamente formati sulle procedure di emissione e sulle formalità internazionali, con aggiornamenti almeno ogni 3 anni.
6. Promuovere il sito di verifica internazionale dei certificati presso tutti i soggetti interessati a controllare la regolarità dei certificati emessi dalla Camera di commercio accreditata.

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata con provvedimento espresso, salvo recesso anticipato a cura di una delle parti, da comunicarsi in forma scritta o in caso di revoca da parte di Unioncamere per il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Camera di commercio accreditata.

Lo schema del presente accordo è stato approvato dagli organi Unioncamere e dal Comitato Internazionale d'Accreditamento (ICC/WCF/ICOAC).

Fatto a Roma

Per l'Unioncamere

Il Segretario Generale
Giuseppe Tripoli

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Per la Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di
Brescia

Il Segretario Generale

Massimo Ziletti

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Allegato 1

I punti seguenti della Guida «International Certificate of Origin Guidelines» non si applicano alla regolamentazione e/o agli usi in vigore presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Italiane e quando necessario sono di seguito indicate misure alternative

- 1 / (Allegato 8): non applicabile, autorizzazione per legge nazionale (L. 580/93);
- 2 / Pag. 16 - Conservazione negli archivi della Camera di commercio delle firme del personale d'impresa abilitato a firmare le domande di certificato di origine: non applicabile in virtù dell'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante o procuratore, come risultante dal Registro delle imprese;
- 3 / Pagina 22, casella 4: la compilazione di questa casella resta facoltativa qualsiasi sia l'origine della merce;
- 4 / Pagina 36: l'obbligo di produzione della fattura di esportazione resta a discrezione del personale della Camera in taluni casi;
- 5 / Pagina 44: in Italia non è obbligatoria l'assicurazione per tutto il personale addetto al rilascio della certificazione d'origine. Gli Amministratori / Segretari Generali dispongono di assicurazione contro i rischi professionali dovuti a errori od omissioni su tutta l'attività delle Camere.
- 6 / Pagina 53: il timbro "Firma", che viene utilizzato per autenticare le firme sui documenti per l'estero ha una sua forma specifica. Non è uso per le Camere di commercio italiane menzionare la parola "certificazione" nei timbri. Senza diversa specifica il timbro camerale apposto su un certificato si intende per "certificazione";
- 7 / Lettera di impegno (Allegato 6 A/B): non applicabile; il richiedente si impegna nella domanda di ogni certificato di origine a rendere dichiarazioni veritiere sull'origine delle merci sotto la propria personale responsabilità;
- 8 / (Allegato 8): in Italia non esiste l'obbligo di una specifica formazione professionale sulla certificazione d'origine al personale addetto, con relativa attestazione di frequenza. La forma più comune è quella dell'"On-the-job training". Tuttavia, sono periodicamente organizzati corsi di aggiornamento o di formazione per nuovo personale su richiesta della Camera all'Organismo nazionale coordinatore. Un evento formativo viene programmato, comunque, ogni tre anni.

La presente lista può essere aggiornata, quando necessario.

Allegato 2

Contributo per l'utilizzo del «Marchio di qualità internazionale del certificato d'origine».

Con l'adesione di tutto il sistema camerale il contributo annuo massimo ammonta a euro 13.500,00, a carico di Unioncamere.

In mancanza dell'adesione totale delle Camere, il contributo è calcolato singolarmente per ogni Camera in base ai certificati annui emessi ed alle quote stabilite nella tabella sotto riprodotta.

Calcolo del contributo		
Categoria	Numero Co emessi	Quota per Co
1-10 000	0	0,054
10 001-100 000	0	0,0405
100 001-500 000	0	0,027
500 001-1 000 000	0	0,0135
>1 000 001	0	0,0001
Totale		

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)